

AVVISO

SCADENZA PAGAMENTO IMU

SALDO ANNO 2022

Si avvisano i sigg.ri contribuenti che la rata a saldo **IMU anno 2022** scade il **16 Dicembre p.v.** Il calcolo deve essere effettuato utilizzando le aliquote in vigore per l'anno 2021 confermate per l'anno 2022, che di seguito vengono riportate:

Unità immobiliari non incluse nelle sottostanti classificazioni	10,60 %°
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale categorie da A2 ad A7 e relative pertinenze C2,C6 e C7(nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale)	Esenti
Immobili adibiti ad abitazione principale categoria A1,A8 ed A9 e relative pertinenze nel numero massimo di tre per ciascuna unità categoria C2,C6 E C7	6 %°
Aree edificabili	10,60%°
<i>Immobili di proprietà di italiani residenti all'estero</i> titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale hanno diritto alla riduzione dell'IMU per una sola unità immobiliare non locata o data in comodato La riduzione è pari al 62,50 % dell'imponibile IMU Art. Comma 743 Legge n. 234/2021	10,60 %°
Unità immobiliari detenuti a titolo di proprietà /usufrutto da anziani e/o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non sia locata	ESENTI
Unità immobiliari concessi in comodato gratuito dal soggetto passivo a parenti di primo grado in linea retta (genitori/figli) a condizione che la utilizzino come abitazione principale (Riduzione del 50% base imponibile)	10,60 %°

Terreni agricoli	ESENTI
Immobili catalogate nelle categorie D3	ESENTI
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	10,60 %°
Immobili locati a canone concordato	7,95 %°
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	esenti
Fabbricati rurali ad uso strumentali	1,00 %°
Detrazione per abitazione principale classificate con la categoria catastale A1,A8,A9	Detrazione EURO 200,00

N.B.

Con sentenza n. 209 del 13.10.2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma di cui all'art. 13 comma 2 del D.L.N. 201/ e l'art. 1 comma 741 della legge n. 160/2019 modificato dall'art 5-decies del DL n 146/2021.

Pertanto i coniugi o gli uniti civilmente che possiedono due diverse abitazioni principali nello stesso comune o in comuni diversi, potranno beneficiare della doppia esenzione IMU, nel rispetto dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica del possessore dell'immobile e non anche del suo nucleo familiare.
